

TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI BOLOGNA

Si trasmette, per quanto di rispettiva competenza, copia conform data 13-10-2016 e depositata in Cancelleria in data 14-11-2016, seguenti destinatari:			emessa in c, ai
- Procura Generale della Repubblica Presso la Corte D'Appello ai sensi art. 153 - 666 C.P.P.	di	BOLOGNA	per comunicazione

- Prefettura di PARMA per quanto di competenza
- Questura di PARMA per quanto di competenza
- Tribunale Ordinario di NAPOLI per quanto di competenza
- Sindaco di COLORNO per quanto di competenza
- per la notifica TRAMITE PEC
 all'avv. CANCELLIERE LIVIO STRADA SANT'ANNA 1 PARMA
- Carabinieri Comando Stazione di COLORNO
 per la notifica a residente in frazione COLORNO (Parma)

BOLOGNA, 14-11-2016

>

IL CANCELLIERE

Il Funzionario Dr.ssa Maria Tiso



TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI BOLOGNA

IL TRIBUNALE

Il giorno 13.10.2016 in Bologna si è riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei componenti:

Dott. RAFFA Franco Roberto

Presidente

DE MEO Paolo

Giudice relatore

Dott.ssa PATRIA Monica

Esperta

ROSSI Donatella

Esperto

per deliberare sulla domanda presentata da , nato in Nigeria (EE) e residente con la quale lo stesso chiede la riabilitazione ex artt. 178 e ss. in ordine in Colorno (PR), Fraz. (alla seguente sentenza:

Sent. di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. Trib. Ord. Napoli, emessa il 28.2.2005, irrevocabile il 17.4.2005 (ricettazione e falso, pena sospesa);

ritenuto che ricorrono le condizioni per l'accoglimento della istanza posto che:

- a) sono decorsi i termini previsti dall'art. 179 c.p. dal giorno in cui la pena principale è stata eseguita o si è in altro modo estinta (giudicato del 2005);
- b) dalle risultanze dell'istruttoria svolta si evince che il comportamento dell'istante non ha dato adito a rilievi negativi; (cfr. certificati pendenze Proc. Rep. Napoli e Parma, che riportano l'assenza di procedimenti a carico dell'interessato);
- c) non ricorrono le condizioni ostative indicate dall'art. 179, comma 6, nn.1 e 2, c.p. (trattandosi di patteggiamento non vi sono spese processuali dovute ed il reato per sua natura non comporta una specifica persona offesa da risarcire);

P. Q. M.

Visti gli artt. 178 ss. c.p., e 667, comma 4, c.p.p.

CONCEDE

al condannato la riabilitazione in relazione alla sentenza sopra indicata e, visto l'art. 193 delle norme di attuazione del c.p.p., dispone che la presente ordinanza sia annotata in calce all'originale della decisione a cura del competente cancelliere.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.

Cosi deciso in Bologna, il 13.10.2016

Il Magistrato Estensore

Paolo De Meo

Per copia conforme all'originale